

REACH
AGGIORNATA LA LISTA DELLE SOSTANZE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI

L'ECHA ha provveduto all'aggiornamento della Candidate List aggiungendo nove sostanze SVHC (Substances of Very High Concern), a causa delle loro proprietà di pericolo.

Dette sostanze, elencate nella tabella di seguito, vengono di norma utilizzate nella formulazione di ritardanti di fiamma, vernici, inchiostri, toner, prodotti di rivestimento, plastificanti e nella produzione di cellulosa e carta.

#	Nome Sostanze	EC number	CAS number
1	1,1'-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6tribromobenzene]	253-692-3	37853-59-1
2	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol	201-236-9	79-94-7
3	4,4'-sulphonyldiphenol	201-250-5	80-09-1
4	Barium diboron tetraoxide	237-222-4	13701-59-2
5	Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof	--	--
6	Isobutyl 4-hydroxybenzoate	224-208-8	4247-02-3
7	Melamine	203-615-4	108-78-1
8	Perfluoroheptanoic acid and its salts	--	--
9	reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4(heptafluoropropyl)morpholine	473-390-7	--

La Candidate List aggiornata è disponibile sul sito di ECHA.

Detto aggiornamento comporta degli obblighi immediati per le aziende che producono o importano articoli contenenti tali sostanze. I produttori, importatori, utilizzatori a valle o distributori di una sostanza (in quanto tale o in quanto componente di una miscela) inclusa in Candidate List hanno l'obbligo di trasmettere una scheda dati sicurezza all'utilizzatore a valle o al distributore della sostanza, se non già prevista ai sensi normativi (art. 31, comma 1 - REACH); I produttori, importatori, utilizzatori a valle o distributori di una miscela non classificata come pericolosa hanno l'obbligo di trasmettere all'utilizzatore a valle o al distributore della miscela, su richiesta, una scheda dati sicurezza se la miscela contiene una sostanza presente in Candidate List in concentrazione individuale \geq allo 0,1% (p/p) se non già previsto ai sensi normativi (art. 31, comma 3 - REACH); I produttori, importatori, distributori o altri attori della catena di approvvigionamento di articoli contenenti sostanze presenti in Candidate List in concentrazione $>$ allo 0,1 % (p/p) devono fornire le informazioni in loro possesso all'utilizzatore industriale o professionale o al distributore dell'articolo e, su richiesta, al consumatore entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Inoltre, i produttori e gli importatori di articoli ai sensi del REACH hanno l'obbligo di notificare all'ECHA (entro i sei mesi successivi all'inclusione della sostanza in Candidate List) la presenza delle sostanze SVHC nei loro articoli se si verificano entrambe le condizioni: la sostanza è presente negli articoli di riferimento in concentrazione superiore allo 0,1% peso per peso e la sostanza è presente in quegli articoli di riferimento in quantità superiori a una tonnellata all'anno.

Infine, come noto, dal 5 gennaio 2021, attraverso notifica al Data Base SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects – Products), devono essere trasmesse all'ECHA le informazioni sugli articoli prodotti, assemblati, importati o distribuiti in UE contenenti sostanze estremamente preoccupanti (presente in Candidate list del REACH) in concentrazione superiore allo 0,1% p/p.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it